



COMUNE di ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

SETTORE 1°

Lavori Pubblici ed Urbanistica

✉ Via Roma, 7 – 03038 Roccasecca ☎ 0776 569911-26-31-27 📠 0776 567554 - C.F. 81001750603 – P. I.V.A. 00629710609
c.c.p.13531033 - c.c.p. (edilizia) 77339116 IBAN: IT91G0537274370000010000644
📧 protocollo: comune.roccasecca@legalmail.it • lavoripubblici@comune.roccasecca.fr.it • urbanistica@comune.roccasecca.fr.it

prot. n° 15717 del 06/11/18

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale VIA
Responsabile del Procedimento
Arch.Fernando Olivieri
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: procedura VIA per ampliamento discarica MAD srl, Roccasecca – reg.progetti n.01/2018
Note per la Conferenza di Servizi del 08.11.2018

In relazione alla Conferenza di Servizi in oggetto, l'Amministrazione Comunale di Roccasecca **ribadisce parere negativo al progetto del proponente** per tutti i motivi di cui alle Osservazioni e Note già inviate al responsabile del procedimento con comunicazioni del 28 Maggio 2018 e del 20.07.2018, e per tutto quanto di seguito si espone e precisa:

1. Archiviazione dell'istanza

La domanda del proponente non può che essere oggetto di provvedimento di archiviazione ai sensi del novellato Art.19 comma 6 del DLgs.vo 152/2006 smi.

Infatti, sia Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT con nota del 08.03.2018, sia la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS, avevano richiesto integrazione dell'istanza di VIA del proponente con il deposito delle autorizzazioni e/o pareri ai fini paesaggistici resi dal 2002 e fino al 2007.

Inoltre la Direzione del MIBACT con la nota del 18.07.2018 resa per la CdS del 20 Luglio scorso, ha espressamente rilevato la mancata integrazione della documentazione richiesta.

Peraltro, nella Relazione Integrativa I05, Cap.4.1, depositata dalla MAD srl il 20.09.2018, il proponente rappresentava che nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di cui ai bacini 2, 3 e 4, svolti in precedenza negli 2003, 2005 e 2009, erano stati resi pareri paesaggistici relativi alla compatibilità ambientale dall'Ufficio Regionale VIA.

Trattasi, pertanto, di valutazioni rese in seno alle CdS dagli Uffici Regionali e di cui ai detti e precedenti procedimenti di VIA, ma non dei pareri/autorizzazioni che il MIBACT aveva richiesto con la nota del 18 Marzo u.s.

2. Sospensione del procedimento

Si insiste per la sospensione del procedimento fino all'esito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS sul fabbisogno impiantisco per il ciclo dei rifiuti e di cui alla DGR 199/2016.

Infatti, nella Relazione per la determinazione del nuovo fabbisogno impiantistico, allegata e parte integrante della DGR 199/2016, nelle conclusioni si legge che:

E' pertanto necessario prevedere da subito la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraelevazioni degli impianti esistenti ed in esercizio, secondo le normative vigenti.

Ipotizzando quindi un termine congruo di 3 anni a far data dall'avvio di quanto sopra descritto per avere disponibili nuovi impianti che ricadono nell'aggiornamento del piano, si ritiene dover prevedere tali ulteriori volumetrie sugli impianti in esercizio, necessarie per far fronte a tale periodo temporale determinate come sopra al punto 10.7.2.2. Tutto ciò al fine di rispondere alla procedura di infrazione comunitaria ed alle esigenze regionali di gestione dei rifiuti. Tale ipotesi sarà oggetto della verifica di VAS del presente atto

Con la Determinazione 21 dicembre 2016, n. G15558 della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, ha confermato la necessità di sottoporre a VAS siffatto nuovo fabbisogno, **anche per l'ipotesi di ampliamento e sopraelevazione degli impianti.**

Ne consegue che anche per il procedimento che ci occupa, così come per il precedente procedimento di VIA n.18/2015 relativo alla realizzazione di un quinto bacino di conferimento per circa 850.000 mc di capacità, deve essere disposta la sospensione come già provveduto dagli Uffici Regionali con Determinazione del 15.06.2016 prot.n.315510, fino all'esito del procedimento di VAS.

Inoltre, la ratio della DGR 199/2016 è "*l'ampliamento della capacità delle discariche in esercizio limitatamente ad un orizzonte temporale breve che garantisca la sufficienza regionale fino all'approvazione di nuovi siti*".

L'ampliamento richiesto per la sua entità è evidentemente teso a garantire l'esercizio della discarica in un arco temporale di dieci anni, e quindi in evidente contrasto con il disposto di cui alla DGR 199/2016.

3. Pendenza del giudizio innanzi al TAR Lazio ex Art.117 CPA, NRG 12316/2018

Ulteriore motivo di sospensione del procedimento in oggetto è dato dalla pendenza del Ricorso presentato dal Comune di Roccasecca avanti al TAR del Lazio, NRG 12316/2018 e notificato il 02.11.2018, nei confronti della Regione Lazio per la mancata conclusione del procedimento di individuazione dei nuovi siti di discarica nell'ambito della procedura per la determinazione del nuovo fabbisogno e del relativo svolgimento del procedimento di VAS.

Infatti, in mancanza dell'individuazione dei nuovi siti di discarica per il fabbisogno di smaltimento della Regione Lazio e della procedura di VAS innanzi citata, l'eventuale provvedimento di VIA per l'ampliamento della discarica di Roccasecca potrebbe risultare in contrasto con gli esiti dei suddetti procedimenti, per i quali con il citato ricorso si è chiesto al Giudice Amministrativo di ordinare alla Regione Lazio di adempiere a quanto previsto dalla DGR n.199/2016.

*

Per quanto riguarda l'esito della CdS del 20 Luglio 2018 ed i pareri degli enti competenti già resi, si espone quanto segue:

4. Contrasto con il PTPR vigente

Si ribadisce che il progetto di ampliamento è in contrasto con il vigente PTPR, adottato nel 2007 ed avente efficacia dalla sua pubblicazione sul BUR Lazio n.6 del 14 Febbraio 2008.

Per stessa ammissione del proponente, nel procedimento di VIA per il quarto vaso svolto nel 2009, fu esaminato il progetto e valutata la legittimità paesaggistica facendo riferimento non al PTPR pubblicato sul BUR Lazio nel 2008, ma al precedente PTPR Ambito n.14, in quanto operava l'art. 36-
quater della L.R. 24/98, con particolare riferimento al comma 1 sexies che dispone che "*ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e 159 del D.Lgs 42/04, alle*

domande pervenute alla Regione entro il 14/02/2008, data di pubblicazione sul BURL del PTPR, si applica la normativa prevista dai PTP vigenti approvati con la presente legge”.

Orbene, la domanda di VIA che ci occupa ricade nella fattispecie di cui all'Art.5 comma l-bis) del DLgs.vo 152/2006 : “*modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente*”.

Ciò è stato confermato dal Dirigente della Direzione Regionale Politiche Ambienti e Ciclo dei Rifiuti nella CdS del 20 Luglio 2018.

Ed anche secondo le Linee Guida Regionali sui procedimenti per il rilascio della autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex L.R. 27/98 e DLgs.vo 152/2006, DGR Lazio n.239/2008, la sopraelevazione della discarica non può che essere considerata una modifica sostanziale all'impianto poiché prevede un aumento di volumetria e di capacità ben superiore al 10%.

Ne consegue, pertanto, che dovendo considerarsi tale ampliamento come una modifica sostanziale, presentata in vigenza del PTPR Lazio adottato nel 2007 e vigente dal 14 Febbraio 2008, la valutazione della compatibilità e legittimità paesaggistica va fatta con riferimento a quest'ultimo PTPR e non al precedente PTP.

Inoltre, proprio in ragione del fatto che il progetto di sopraelevazione costituisce una modifica sostanziale dell'impianto, è necessaria l'espressione di nuovo parere paesaggistico ex Art.146 DLgs.vo 42/2004 smi.

Infatti, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBAC, in data 18 Luglio 2018, prot.n.9276-P, ha comunicato **parere negativo all'ampliamento e sopraelevazione della discarica.**

Detto parere conferma che il PTPR Lazio, Tavola B, include l'area dell'impianto nelle zone definite come “*aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie*” di cui all'art.42 delle NTA del Piano.

Ai sensi del comma 5 dell'Art.42, per le misure di tutela è necessario fare riferimento al Capo II delle NTA.

Dall'esame della Tavola A del PTPR emerge che il sito dell'impianto ricade nell'area definita “*paesaggio naturale*” ai sensi dell'Art.21 delle NTA.

Le disposizioni di cui all'Art.21 vietano la collocazione e/o l'ampliamento degli impianti di discarica che ricadono all'interno delle dette aree.

3

5. Acquisizione dei pareri

Per quanto riguarda i pareri resi da Arpa Lazio e come risulta dalla nota del 19.07.2018, è stato acquisito il solo elaborato reso dal Comparto Atmosfera dell'ente; mancano i pareri del Comparto Suolo e Sottosuolo, del Comparto Acque e del Comparto Rifiuti.

Inoltre, non risultano acquisiti o pervenuti i seguenti pareri:

- Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS della Regione Lazio;
- Area Qualità dell'Ambiente della Regione Lazio;
- Direzione Regionale Lazio Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- Autorità di Bacino Liri-Garigliano;
- ASL di Frosinone.

Si chiede al responsabile del procedimento di sollecitare i suddetti enti al rilascio del parere di loro competenza.

Si allega Ricorso al TAR Lazio NRG 12316/2018.



Il Responsabile del Settore I
Arch. Manrico Carlomusto